

RISCOSSIONE

Serit paga le spese processuali avendo iscritto ipoteca post sgravio
di Luigi Ferrajoli

La **Corte di Cassazione**, con **Ordinanza** n. 16948/2014, confermando la sentenza pronunciata dalla CTR Palermo ha **rigettato il ricorso** avanzato dalla (ex) Serit Sicilia Spa (dal 1.09.2012 divenuta Riscossione Sicilia Spa) in materia di iscrizione di ipoteca nonostante il **provvedimento di sgravio**.

La Suprema Corte ha inoltre statuito con l'**Ordinanza de qua** che la stessa (ex) Serit Spa è tenuta a **rifondere** alla società contribuente **le spese del giudizio** incardinato innanzi ad essa.

La vicenda processuale originava dalla pronuncia della CTP Messina (successivamente confermata dalla sentenza pronunciata dalla CTR Palermo impugnata innanzi la Corte di Cassazione) che, avendo dichiarato la **cessazione della materia del contendere in merito all'impugnazione dell'iscrizione di ipoteca** promossa dalla società contribuente, aveva **condannato** la (ex) Serit Spa alla **rifusione delle spese del giudizio** in favore della stessa società e dell'Agenzia delle Entrate.

La **ratio** sottesa alla pronuncia impugnata era identificabile nel fatto che **l'iscrizione di ipoteca** oggetto di attenzione si fosse concretizzata in un **momento cronologicamente successivo rispetto alla sopravvenienza dello sgravio dal ruolo della somma che detta ipoteca avrebbe dovuto garantire**.

La (ex) Serit Spa denunciava dal canto suo che la **comunicazione telematica dell'avvenuto sgravio** le fosse stata rivolta **successivamente rispetto** al momento nel quale aveva provveduto **a tale iscrizione**, richiamando al contempo la **validità e la rilevanza della stessa**.

Nella sintetica motivazione della decisione in esame **la Corte di Cassazione disattende le doglianze della ricorrente** premurandosi di chiarire come esse non risultino confacenti rispetto alle ragioni espresse dalla sentenza della CTR Palermo.

Quest'ultima, infatti,
non aveva assolutamente posto in discussione la concatenazione cronologica degli eventi che, come ricostruito dalla stessa (ex) Serit Spa, vedeva lo sgravio *de quo* precedere l'iscrizione dell'ipoteca e questa a sua volta antecedere la comunicazione del primo da parte dell'AdE alla ricorrente.

Parimenti, la Suprema Corte ha riscontrato come **la sentenza impugnata non sminuisse affatto la rilevanza e la validità di tale comunicazione telematica.**

La censura legittimamente operata dalla CTR Palermo sottolineava **piuttosto la "negligenza"** dimostrata dall'Agente della riscossione nel procedere all'iscrizione ipotecaria contestata.

Essendo lo sgravio un atto avente natura telematica, la (ex) Serit Spa **sarebbe stata abilitata (e tenuta) ad operare relativo controllo** sulla sua insussistenza prima di procedere con detta iscrizione.

Ne consegue che, agli occhi della Corte di Cassazione, la valutazione operata ai fini dell'attribuzione delle spese del giudizio dalla sentenza d'appello tanto in merito **all'effettiva possibilità** per la ricorrente **di compiere il doveroso controllo sulla tempestività dell'iscrizione di ipoteca** quanto in relazione all'**obbligo** posto in capo ad essa **di provvedere in tal senso** meritano conferma.

La valutazione operata dalla Suprema Corte, che ha ritenuto dunque non inficiato il giudizio espresso dalla CTR Palermo in merito alla vicenda, **conferma la censura** da quella **operata.**

La **professionalità** e la **competenza**, evidentemente, sono valori che (oltre ad essere stati riconosciuti esplicitamente dal codice etico del pubblico Agente della riscossione, cioè Equitalia, che minimamente partecipa la stessa Riscossione Sicilia S.p.A.) debbono informare l'agire di **tutti i soggetti** abilitati all'esercizio della riscossione dei tributi.

E' dunque evidente che astenersi dall'operare un controllo (peraltro di agile effettuazione) sull'effettiva utilità del ricorso ad uno strumento "pesante" per il contribuente quale l'iscrizione di un ipoteca concretizza un **comportamento negligente** assunto dall'Agente della riscossione a detimento del privato.

Il fatto stesso che si sia verificato il ricorso all'iscrizione ipotecaria in assenza di somme da garantirsi in quanto sgravate ha rappresentato un **utilizzo essenzialmente improprio dal punto di vista giuridico dell'ipoteca.**

E' stato pertanto detto

comportamento ritenuto meritevole di sanzione, prova ne sia il fatto che non è stato valutato equo l'addossare il pagamento delle spese processuali alla società contribuente ed all'Agenzia delle Entrate prima dalla CTP Messina, poi dalla CTR Palermo ed infine dalla Corte di Cassazione lungo l'arco dei tre gradi del giudizio.

L'ordinanza esaminata può dunque ritenersi a ragion veduta come conferma **dell'importanza della diligenza quale criterio operativo degli Agenti della riscossione.**